



Comune di Miranda

Provincia di Isernia

Determinazione

N. 170 DEL 29-12-2025

Registro Generale
n. 376 del 29-12-2025

OGGETTO: INCARICO LEGALE CONTROVERSIA INSTAURATA DINANZI AL TAR MOLISE DA PARTE DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA

L'anno Due mila venticinque, il giorno Venticinque, nel mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 38 del 14.11.2025 avente ad oggetto “AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INSTAURATA DINANZI AL TAR MOLISE DA PARTE DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE. ATTRIBUZIONE DI INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE”, l’Ente comunale ha deliberato di resistere nel giudizio instaurato innanzi al TAR Molise da parte della Società “INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE”;

Considerato che l’Ente è sprovvisto di Avvocatura interna e di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico che richiede specifico titolo abilitativo oltre l’iscrizione all’ordine degli avvocati;

Dato atto che, dunque, è stato demandato al Responsabile dell’Area Amministrativa il compito di individuare un legale esterno che intervenga nella controversia in questione in nome e per conto

Determinazione

dell'Amministrazione, compreso il necessario impegno di spesa, determinato assumendo il valore di riferimento dei parametri di cui alle tabelle forensi indicate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nel rispetto dei valori minimi, ritenuti quale parametro massimo di liquidazione;

Ricordato che, l'art 56, comma 1 lett. h) n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di "contratti esclusi", tra i quali l'art. 56 che prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'art. 17, comma 1, lett d) del vecchio Codice);

Visto che, si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un Ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

Dato atto che con nota protocollo n. 7807 del 06.11.2025 è stata manifestata la disponibilità di patrocinio legale per il presente giudizio dagli avvocati Cristian Domenico Sellecchia e Fabio D'Agnone, entrambi del Foro di Isernia, che si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico difensivo innanzi al TAR Molise per un compenso tabellare dell'importo di Euro 4.186,00, (comprensivo di oneri come per legge), ritenuto congruo e rispondente a pieno al principio di economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto che sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio agli avvocati Cristian Domenico Sellecchia e Fabio D'Agnone;

Ritenuto, opportuno, impegnare il compenso professionale determinato in Euro 4.186,00, *omnia*;

Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge n.190/2012;

Dato atto che il conferimento dell’incarico in parola avviene alle condizioni in questa sede precise nonché alle condizioni di cui all’allegato disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG:
B9D1E7B5B9

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;

Visto il D.M. 55/2014 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate

Di affidare l’incarico di patrocinio legale agli avvocati Cristian Domenico Sellecchia e Fabio D’Agnone per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel ricorso innanzi al TAR Molise, promosso dalla Società “INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE”;

Di impegnare la spesa di € 4.186,00, *omnia*, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 1058 a favore dell’avv. Cristian Domenico Sellecchia, con studio legale in Isernia alla via San Lazzaro n. 61 e dell’avv. Fabio D’Agnone con studio legale in Isernia in Corso Risorgimento n. 66;

Di liquidare con successivo atto la somma impegnata, previa presentazione di fatturazione elettronica, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico di difesa legale in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere il disciplinare d’incarico;

Di dare atto che l’incarico dovrà essere espletato sulla base del disciplinare da stipulare con l’Ente;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

**COMUNE DI MIRANDA
(Provincia di Isernia)**

Disciplinare d'incarico per il servizio di assistenza e consulenza legale

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno.....del mese di

Determinazione

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

Il **Comune di Miranda** (di seguito: Comune), con sede in piazza Rossini n. 1, C.F. 00059460949, in persona del Sindaco pro tempore, Marco Ferrante, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Sindaco/legale rappresentante;

E

L'**Avv. Cristian Domenico Sellecchia** del foro di Isernia, con studio legale in Isernia, alla via San Lazzaro n. 61

L'**Avv. Fabio D'Agnone** del foro di Isernia, con studio legale in Isernia, in Corso Risorgimento n. 66

Con deliberazione di Giunta n. 38 del 14.11.2025 avente ad oggetto “AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INSTAURATA DINANZI AL TAR MOLISE DA PARTE DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE. ATTRIBUZIONE DI INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE”, l'Ente comunale ha deliberato di resistere nel giudizio instaurato innanzi al TAR Molise da parte della Società “INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE”;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico concerne il servizio di assistenza e consulenza legale nella controversia instaurata dinanzi al TAR Molise dalla Società “INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE”;
2. Tra le parti si conviene che a titolo di compenso per l'incarico legale e per il compimento di tutti gli atti consequenziali e susseguiti, di cui alla presente convenzione, i legali percepiranno la somma di € 4.186,00, comprensiva di oneri come per legge;
3. Oltre al compenso di cui al precedente punto 2), il Comune non corrisponderà alcun rimborso spese;

Determinazione

4. I legali incaricati si impegnano, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, i legali assicurano propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza;
5. Gli avvocati incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;
6. Ai legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune;
7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai legali nominati, previa comunicazione scritta da dare a mezzo posta certificata, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata. Tra le parti si conviene che tale compenso è stabilito nel 30% del compenso pattuito, compreso Cassa Avvocati, spese generali e IVA;
8. I legali hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute, solo qualora debitamente documentate, ma non al compenso per l'attività espletata, come sopra pattuito. In caso di rinuncia del legale incaricato, tra le parti si conviene che nessun compenso è dovuto;
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili all'assistenza legale;

10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;
11. Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa i legali - i quali ne prendono atto e danno il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;
12. Per quanto non previsto dal presente accordo, le parti rinviano alle norme del Codice Civile;
13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inherente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI MIRANDA

IL PROFESSIONISTA

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI
GENERALI
MARCO FERRANTE**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Determinazione